

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 73 del 2 febbraio 2024

Bando per la rivitalizzazione dei centri storici dei comuni colpiti dal sisma del 2012 di cui alla propria Ordinanza N. 7/2022 - Domanda di contributo presentata dalla **società TIKI TAKA PIZZERIA S.A.S. DI YAZIDI LAMJED & C.** ed acquisita con **Protocollo N. CR/2022/5794 del 31/05/2022 - Revoca del contributo concesso con il Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, quest'ultimo rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012;

Richiamato in particolare l'articolo 1 del suddetto Decreto-Legge che ha stabilito che, relativamente agli interventi per la ricostruzione, per l'assistenza alle popolazioni e per la ripresa economica riferiti ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma, provvede, per l'intera durata dello stato di emergenza, il Presidente della Regione che assume, a tale scopo, le funzioni di Commissario delegato con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2 della L. N. 225/92 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1 della citata legge;

Visti, inoltre, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 11 del D.L. N. 74/2012 e ss.mm.ii., così come introdotti dalla Legge 27 dicembre 2013, N. 147, "Legge di stabilità";

Visto il Decreto-Legge N. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge N. 172 del 4 dicembre 2017, e in particolare il comma 43 dell'articolo 2-bis, con il quale è stato disposto che “... omissis ... *I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, in qualità di Commissari Delegati, avrebbero potuto procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale*”;

Vista la propria Ordinanza N. 8 del 17 marzo 2021, recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43 dell'art. 2-bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, N. 148”, con la quale:

– è stato ridefinito, ai sensi del sopra citato articolo 2-bis, comma 43 del D.L. N. 148/2017, il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, N. 122, e della relativa normativa emergenziale;

– sono stati indicati i seguenti Comuni facenti parte del suddetto perimetro: Bondeno, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Ferrara, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Reggiolo, San Felice sul Panaro, San Possidonio e Terre del Reno;

Vista la propria Ordinanza N. 7 del 8 aprile 2022, con la quale questo Commissario ha approvato un nuovo bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che si è posto in continuità con i bandi ordinario e straordinari approvati con le proprie Ordinanze N. 2/2019 e ss.mm.ii., N. 28/2019 e N. 23/2020 e si inquadra nelle proposte a suo tempo effettuate dalla Giunta regionale con la Deliberazione N. 185/2019;

Richiamati i contenuti del sopra citato bando e, in particolare:

- il paragrafo 4.1 “Interventi ammissibili” e, nello specifico, il p.to 4., recante: “*Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento potranno essere avviati a partire dalla data del 30 settembre 2021 ed essere conclusi entro 10 mesi decorrenti dalla data di approvazione del provvedimento di concessione dei contributi ... omissis ... , fatta salva la proroga prevista dal presente bando ... omissis ...*”;

- il paragrafo 8. “Proroghe” e, nello specifico:

- il p.to 1., recante: “*Eventuali proroghe dei termini di conclusione e, conseguentemente, di rendicontazione dei progetti, potranno essere concesse, a richiesta*”

del beneficiario, adeguatamente motivata, solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o della concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario stesso e per un periodo non superiore a 5 mesi”;

- il p.to 4., recante: *“L’eventuale proroga è autorizzata o rigettata dal Responsabile del procedimento. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, il Commissario procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.”*

- il paragrafo 10. “Modalità e termini per la rendicontazione delle spese” e, nello specifico:

- il p.to 1., recante: *“Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo, al termine della realizzazione del progetto, dovrà, al fine di ottenere la liquidazione effettiva dello stesso, inviare la rendicontazione delle spese, corredata dalla relativa documentazione richiesta nel presente bando, tramite una apposita domanda di pagamento;*

- il p.to 9., recante: *“La domanda di pagamento deve essere presentata, salvo eventuali proroghe autorizzate, entro e non oltre i 2 mesi successivi alla scadenza del termine di conclusione degli interventi definito nel presente bando o eventualmente prorogato. **La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini sopra indicati o, eventualmente, entro i termini prorogati comporta la revoca totale del contributo concesso.**”;*

Vista la propria Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023, con la quale questo Commissario, in continuità con le proprie Ordinanze N. 5/2020, N. 23/2020 e N. 6/2021, ha ritenuto opportuno disporre una deroga alla disciplina delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori stabilita nel sopra richiamato paragrafo 8. del bando;

Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

Vista la Determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese N. 9262 del 16/05/2022, avente ad oggetto “Nomina del gruppo di lavoro per l’attività istruttoria e costituzione del Nucleo di Valutazione per l’esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione N. 7/2022”;

Visto il comma 408 dell’articolo 1 della Legge N. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), recante *“Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli*

eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge 6 giugno 2012, N. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, N. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2024, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione”;

Premesso che:

- con riferimento **alla domanda acquisita con Protocollo N. CR/2022/5794**, presentata a valere sul bando sopra richiamato, dalla **società TIKI TAKA PIZZERIA S.A.S. DI YAZIDI LAMJED & C.**, con **sede legale nel Comune di Bondeno (FE)**, in **Via Vittorio Veneto N. 6, Codice Fiscale e Partita IVA 02054910381**, è stato **concesso alla suddetta società**, con il **Decreto N. 875 del 1 agosto 2022**, quest'ultimo rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022, un **contributo pari a € 33.000,00**;

- **a seguito dell'accoglimento**, da parte del Nucleo di Valutazione, **delle richieste di proroga dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione delle spese**, acquisite con Protocollo N. CR/2023/1867 del 22/03/2023 e N. CR/2023/4733 del 27/07/2023, **presentate dalla società TIKI TAKA PIZZERIA SAS DI YAZIDI LAMJED & C.** ai sensi del sopra richiamato paragrafo 8. del bando, **il termine ultimo concesso per l'ultimazione degli interventi è stato posticipato al 01/11/2023** e **il termine ultimo concesso per la presentazione della rendicontazione delle spese è stato posticipato al 01/01/2024**;

Premesso, altresì, che:

- **in data 18/10/2023** la **società TIKI TAKA PIZZERIA SAS DI YAZIDI LAMJED & C.** ha **presentato**, ai sensi della sopra richiamata Ordinanza N. 13 del 2 ottobre 2023, la **richiesta di proroga straordinaria dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione delle spese**, acquisita con Protocollo N. CR/2023/6406;

- con il **Decreto N. 1426 del 10 novembre 2023**:

- la **suddetta richiesta di proroga straordinaria non è stata autorizzata**, essendo stata verificata la non sussistenza delle condizioni previste dalla sopra citata Ordinanza N. 13/2023;

- **sono stati confermati i termini ultimi di conclusione del progetto così come già precedentemente prorogati**;

Dato atto che:

- la **società TIKI TAKA PIZZERIA SAS DI YAZIDI LAMJED & C.** avrebbe dovuto **concludere i lavori entro la data del 01/11/2023** e **rendicontare le relative spese entro e non oltre la data del 01/01/2024**;

- alla sopra indicata data del **01/01/2024** la **suddetta società non ha presentato la domanda di pagamento e la relativa rendicontazione delle spese**, incorrendo, perciò,

nella causa di revoca totale del contributo, ai sensi del sopra richiamato punto 9. del paragrafo 10. del bando;

Ritenuto, pertanto, necessario **procedere** con il presente provvedimento **alla revoca del contributo** pari a **€ 33.000,00, concesso** alla **società TIKI TAKA PIZZERIA S.A.S. DI YAZIDI LAMJED & C.** con il **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, quest'ultimo rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, N. 115, avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, N. 234, e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che a seguito della revoca totale del contributo, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società beneficiaria e che **tale aggiornamento ha generato il codice COVAR 1186142, collegato al codice di concessione RNA (COR) 9206957**;

Dato atto che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 33.000,00, concessa con il Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022, **torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito, con modificazioni, dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii.**, rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Visto infine il Decreto Legislativo 14/03/2013, N. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

DECRETA

per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di **revocare totalmente il contributo** pari a **€ 33.000,00 concesso alla società TIKI TAKA PIZZERIA S.A.S. DI YAZIDI LAMJED & C.**, con **sede legale nel Comune di Bondeno (FE), in Via Vittorio Veneto N. 6, Codice Fiscale e Partita IVA 02054910381**, con il **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022**, quest'ultimo rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022;

2. di dare atto che a seguito della revoca del contributo concesso, il Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive ha provveduto ad aggiornare, nel "Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)", i dati relativi agli aiuti di Stato concessi alla società

beneficiaria e che **tale aggiornamento ha generato il codice COVAR 1186142, collegato al codice di concessione RNA (COR) 9206957;**

3. che, a fronte dell'adozione del presente provvedimento, **la somma di € 33.000,00,** concessa con il **Decreto N. 875 del 1° agosto 2022,** rettificato e sostituito dal Decreto N. 1017 del 19 settembre 2022, **torna nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 11 del D.L. N. 74/2012, come convertito,** con modificazioni, **dalla L. N. 122/2012 e ss.mm.ii.,** rese disponibili per la realizzazione di investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

4. che **il presente provvedimento venga notificato,** attraverso l'applicativo SFINGE 2020, **alla società TIKI TAKA PIZZERIA S.A.S. DI YAZIDI LAMJED & C.,** avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

5. di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si provvederà, ai sensi delle disposizioni normative richiamate in parte narrativa, agli obblighi di pubblicazione previsti nel D.Lgs. N. 33 del 2013.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)